

Padova, 18 luglio 2023

Spett.le
Comune di Marano Principato
Piazza Caduti in Guerra, n. 1
87040 – Marano Principato (CS)

A mezzo *e-mail*: servizigenerali@comune.maranoprincipato.cs.it

"Approvazione Data Protection Impact Assessment – Valutazione di impatto sulla protezione dei dati – DPIA Whistleblowing/Regolamento UE 679/2016 – D.Lgs. n. 24/2023"

È stato richiesto allo Studio, nella persona della scrivente in qualità di DPO del Comune di Marano Principato, di rendere parere in ordine ai profili di legittimità e conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, della Valutazione di impatto *Data Protection Impact Assessment* sulla protezione dei dati – DPIA *Whistleblowing* predisposta dal Comune.

Il parere richiesto è stato redatto sulla base della documentazione di seguito indicata:

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n.101;
- *European Data Protection Board* Linee Guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate nel luglio 2019 dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) e aggiornate nella *relase* 2.0 il 29 gennaio 2020;
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.*"
- Garante privacy, "*Parere reso sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. Direttiva whistleblowing) e disposizioni riguardanti la protezione delle persone che*

segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali - 11 gennaio 2023" (Registro dei provvedimenti n. 1 dell'11 gennaio 2023.

Contesto normativo.

Il D.L. n. 24/2023 recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali."* disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

L'art. 13 rubricato *"Trattamento dei dati personali"* ha introdotto l'obbligo per i soggetti del settore pubblico di definire il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 51/2018.

La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è obbligatoria in tutti i casi previsti dall'articolo 35 comma 1 del DGPR ossia quando un trattamento può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Ai sensi dell'art. 35 comma 7 del GDPR, la valutazione di impatto deve contenere almeno:

- *"a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;*
- *b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;*
- *c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;*
- *d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione"*

ed andrà compilata, quanto ai punti a), b) e c) secondo le indicazioni fornite dal D.Lgs. n. 24/2023, segnatamente ai capi II e III, tenendo conto che la valutazione di impatto è obbligatoriamente prevista dalla legge e quanto al punto d) descrivendo le misure tecniche e organizzative individuate, ritenute idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, in base al proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne.

In proposito il Garante privacy, nel *"Parere reso sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. Direttiva whistleblowing) e disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano*

violazioni delle disposizioni normative nazionali - 11 gennaio 2023", ha sottolineato che la gestione delle segnalazioni di illeciti presenta rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati.

In particolare, viene reputato "elevato" – di qui l'obbligatorietà della DPIA – il rischio che si verifichino effetti ritorsivi e discriminatori a danno del segnalante qualora non siano rispettate le garanzie di segretezza previste dalla normativa di settore.

La normativa prevede infatti l'obbligo per l'ente di astenersi dal raccogliere (con immediata cancellazione in caso di raccolta accidentale) i dati personali manifestamente non utili alla gestione di una specifica segnalazione (art. 13 comma 2).

*

Venendo al caso di specie, presa visione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati predisposta dal Comune di Marano Principato in ogni sua parte e con riferimento all'inquadramento della DPIA, alla metodologia di esecuzione, alla valutazione del contesto, alle misure a tutela degli interessati, alla valutazione del sistema e delle sicurezze democratiche ed alle indicazioni di sicurezza, ritenute in particolare adeguate le misure di sicurezza esistenti e personalizzate (crittografia, sicurezza dei documenti cartacei, specifiche misure di sicurezza) ai fini di tutela dell'identità del segnalante, essa appare rispettare appieno le indicazioni del Garante *Privacy* e le prescrizioni contenute nell'art. 35 comma 7 del GDPR.

*

In ragione di tutto quanto precede, si possono rassegnare le seguenti **conclusioni**:

- i. il Comune di Marano Principato potrà procedere alla approvazione del "*Data Protection Impact Assessment – Valutazione di impatto sulla protezione dei dati – DPIA Whistleblowing/Regolamento UE 679/2016 – D.Lgs. n. 24/2023*" stante la piena legittimità e conformità dello stesso alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

3

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per ogni chiarimento in merito a quanto precede.

Cordialmente

Avv. Manuela Salvalaio

SALVALAIO
MANUELA
19.07.2023
08:20:28
GMT+00:00

